

Codice A1805B

D.D. 11 settembre 2020, n. 2372

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Rio Freddo", localizzato in comune di Vinadio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..



ATTO DD 2372/A1805B/2020

DEL 11/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Rio Freddo", localizzato in comune di Vinadio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello

sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 139/DA14.14 del 06/09/2007 dell'allora Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Rio Freddo" in comune di Vinadio (CN), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 3449 del 21/02/2020 (ns. prot. n. 8542/A1805B del 24/02/2020), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 29331/A1805B del 15/06/2020, è stata indetta, la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 6775/A1906A del 22/06/2020 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 78505/A16000 del 02/09/2020 della Direzione regionale Ambiente;
- nota prot. n. 34207/A1816B del 10/07/2020 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- nota prot. n. 51601 del 01/07/2020 dell'ARPA – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
- nota prot. n. 6997 del 20/03/2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 3679 del 03/07/2020 dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- nota prot. n. 35864 del 29/06/2020 della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del territorio – Ufficio Acque.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- l'invaso di Rio Freddo viene utilizzato per la regolazione giornaliera e settimanale dell'energia producibile nella centrale idroelettrica di Vinadio;
- il progetto è riferito alla gestione dell'invaso localizzato sul Vallone Rio Freddo, affluente di destra del Fiume Stura di Demonte, recettore finale delle acque turbinate;
- entrambi i corsi d'acqua sono individuati come corpi idrici con obiettivi di qualità ambientale nell'ambito del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; nel caso specifico i corpi idrici interessati sono classificati in stato ecologico e chimico "Buono";
- l'ultima estrazione meccanica dei sedimenti di interrimento è avvenuta regolarmente nel 2010 (ca. 50.000 m³ con potenziale residuo di ca. 16.300 m³) e le analisi sugli stessi, sia del 2010 che quelle più recenti (luglio 2019) nei punti interni denominati A, B e C, non hanno evidenziato particolari anomalie chimico-fisiche;

- il rilievo batimetrico effettuato lo scorso anno rileva la presenza di sedimenti accumulati nell'invaso (volumetria stimata 20.000 m³), caratterizzati da una granulometria prevalentemente fine, da analisi pregresse ascrivibile alle classi "limo" nelle stazioni in prossimità della diga e al centro del bacino, e "sabbia fine" in testa bacino;
- per quanto riguarda il grado d'interrimento dell'invaso, al momento, non è possibile rilevare un miglioramento del volume utile d'invaso a seguito degli interventi di rimozione meccanica del sedimento eseguita in particolare in prossimità dell'imbocco dello scarico di fondo nel 2010, in quanto nella documentazione presentata non è stato fatto un confronto tra la situazione presente prima del 2010 e quella attuale (batimetria 2019).

Preso atto inoltre che:

- gli interventi risultano esclusi dalla Rete Natura 2000, ma potrebbero determinare il coinvolgimento indiretto, verso valle, della ZSC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte";
- il progetto non coinvolge direttamente abitati prioritari e specie in Direttiva della ZSC/ZPS "Stura di Demonte" (IT1160036) e non determina interferenze indirette per la conservazione dei biotipi individuati dalla Rete Natura 2000;
- per quanto riguarda l'analisi ambientale proposta per i due corsi d'acqua interessati dal monitoraggio (Rio Freddo e Stura), si rileva che le componenti sono state correttamente indagate anche se limitatamente ad un solo campionamento annuale (luglio 2019); le componenti biologiche indagate sono state la fauna macrobentonica, la fauna ittica e le alghe diatomee e i risultati di tali verifiche restituiscono un giudizio di qualità biologica che oscilla tra il BUONO e l'ELEVATO, ad indicare una buona condizione ecologica dei corpi idrici e l'assenza di alterazioni significative;
- sulla base dei monitoraggi condotti durante le operazioni passate di gestione dell'invaso e dei risultati rappresentati nel progetto in esame, non si evidenziano particolari criticità a carico della qualità ambientale delle acque superficiali; è, inoltre, correttamente riportata la previsione delle possibili operazioni future di gestione con l'indicazione puntuale dei monitoraggi di controllo da effettuare.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 6997 del 20/03/2020, ha richiesto alcune integrazioni, da presentarsi a seguito del provvedimento finale di approvazione del progetto di gestione;

l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, con d.d. n. 279 del 25/06/2020, ha espresso parere favorevole agli interventi e non ha ritenuto necessario assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza appropriata;

il progetto di gestione dell'invaso di Rio Freddo può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Rio Freddo", localizzato in comune di Vinadio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti anche dall'Ingegnere Responsabile;
4. Si richiede la rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione e dello scarico di fondo oltre che alcune sezioni trasversali, eseguendo un confronto dove possibile tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 2006, 2010, 2019);
5. Per quanto riguarda il rilevamento delle componenti biologiche, nei casi di gestione non ordinaria, si dovranno adeguare le tempistiche alle indicazioni del regolamento regionale 12R/2004, che prevede l'effettuazione del secondo monitoraggio a 4 mesi dalla fine delle operazioni (mentre nel progetto è indicato un range di 6 -12 mesi);
6. Dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e cautele necessarie al fine di non alterare lo stato attuale di qualità ambientale "Buono" dei corpi idrici interessati;
7. Per quanto riguarda i monitoraggi a carico delle acque superficiali, i controlli post-interventi dovranno essere sempre estesi sia a monte sia a valle dello sbarramento interessato;
8. Non dovranno essere modificate le condizioni della concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN 854 esistente, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di variante ex art. 27 del d.p.g.r. n. 10/R-2003 e s.m.i.; al riguardo si rileva che è risultata agli atti della Provincia di Cuneo un'istanza di variante non sostanziale in sanatoria presentata all'allora Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Difesa del Suolo con prot. n. 12878 III C6 del 26/11/1998, intesa ad ottenere l'allacciamento in sanatoria della presa sussidiaria dal Rio Binecc (realizzata tra il 1952 ed il 1956, con una portata media annua derivabile stimata di 80 l/s, cui corrisponde una potenza nominale di 297 kW) e la diminuzione della portata derivabile media annua

complessiva da 7.048 l/s a 6.001 l/s e della potenza nominale media annua da 26.168 kW a 22.282 kW; l'Amministrazione Provinciale di Cuneo provvederà ad avviare ed istruire tale procedimento con separati e successivi provvedimenti;

9. Le operazioni previste nel progetto di gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8"; le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno quindi essere in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi" ed i monitoraggi previsti; al riguardo si rileva che risulta ad oggi ancora in attesa la nota prot. n. 74132 del 17/08/2012 della Provincia di Cuneo, con cui era stato richiesto al concessionario "in esito alle risultanze istruttorie acquisite a seguito riunione del Comitato tecnico di valutazione (nominato con Decreto P. Pr. n. 17 del 22/05/2012) del 13/07/2012" di fornire la documentazione integrativa nella stessa precisata;
10. Le operazioni previste nel progetto di gestione dovranno essere ininfluenti e compatibili rispetto al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021 - PdGPO (adottato in salvaguardia - ai sensi dell'art. 65, comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - con deliberazione n. 7 del 17/12/2015 del C. I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con d.p.c.m. 27/10/2016 pubblicato sulla g.u.r.i. n. 25 del 31/01/2017), il quale indica che "le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo"; ai sensi dell'art. 65, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino";
11. Il rilascio di sedimenti a valle della diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel PTA e nel PdGPO e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30/06/2004), e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore e dal d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. Ai sensi dell'art. 114, comma 9 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione"; pertanto le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (anche ai sensi del codice civile e dell'art. 21 del d.p.g.r. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il concessionario:
 - non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
 - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
 - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svasso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;

13. Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto del presente parere e della concessione in essere;
14. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
15. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica;
16. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione del conseguente aggiornamento al progetto di gestione.

Si ricorda che, poiché l'invaso insiste nell'alveo del rio Freddo, affluente di destra del fiume Stura di Demonte, i lavori e/o le manutenzioni da realizzarsi sull'opera stessa sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Come già operato per i lavori di rimozione meccanica del materiale litoide demaniale, iniziati nell'ottobre 2010 e terminati nel novembre 2011, per una volumetria complessiva di 57.507 m³ (cfr. Disciplinare 2182 del 07/10/2010 approvato con d.d. n. 2647 DB1410 del 11/10/2010), si ricorda che dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, per le quali il documento in approvazione rimanda la descrizione "...preliminarmente alle operazioni", nel "Programma di Sintesi delle attività" dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/1989.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta